



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 16020 / 73.11.16 del 27 LUG. 2016 Pos. 3

Assessorato Regionale della Famiglia,  
delle Politiche sociali e del Lavoro  
Dipartimento Lavoro  
U.S. 2 Gestione Fondo Disabili

(rif. nota n. 28018 del 16 maggio 2016)

**Oggetto:** D.Lgs. n. 151/2015. Art. 7. Comitati provinciali per il sostegno dei disabili. Erogazione gettone di presenza. Quesito.

1 . Con la nota in riferimento codesto Dipartimento pone un quesito riguardante i Comitati provinciali per il sostegno dei disabili, istituiti presso gli Uffici provinciali del lavoro, ai sensi dell'art. 26, comma 2, della L.r. n. 24/2000.

Al riguardo rappresenta che per i componenti dei predetti Comitati la delibera di Giunta regionale n. 350 del 29 ottobre 2002, esternata con il D.P. n. 288 del 13 dicembre 2002, ha stabilito, tra l'altro, l'importo del gettone di presenza da corrispondere per la partecipazione alle sedute ed il rimborso delle spese ammissibili.

Rappresenta, altresì, che i Comitati provinciali per il sostegno dei disabili svolgono in ambito regionale le attribuzioni (già) spettanti a livello statale ai comitati tecnici di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 469/1997 e che l'art. 7 del D.Lgs. n.151/2015, che ha modificato l'art. 8 della L. n.68/1999, prevede che ai componenti del Comitato tecnico ivi



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Avvocato responsabile: Maria Mattarella, tel 091.707949 - e.mail:maria.mattarella@ull.regione.sicilia.it

previsto “*non spetta alcun compenso, indennità gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato*”.

In considerazione della nuova disciplina statale, il Dirigente Generale di codesto Dipartimento, con nota n. 9545 del 19 febbraio 2016, ha ritenuto di sospendere, in via cautelare, con decorrenza immediata, l'erogazione del gettone di presenza ai componenti dei Comitati di sostegno dei disabili, atteso che gli stessi svolgono funzioni analoghe a quelle svolte dai componenti dei comitati tecnici operanti in ambito statale.

Ciò posto, si chiede a questo Ufficio di esprimere il proprio avviso in ordine all'applicabilità del citato art. 7 del D.Lgs. n. 151/2015 ai componenti dei Comitati di sostegno dei disabili, cui, nel caso di ritenuta applicabilità della norma statale, non andrebbe più corrisposto “*alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 151/2015*”.

2 . In via preliminare giova delineare il quadro normativo di riferimento.

L'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 prevedeva, nell'ambito del nuovo organismo provinciale competente in materia di collocamento obbligatorio, un “*comitato tecnico*” composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale, con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti idonei all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità.

In considerazione di quanto disposto dalla norma statale, il legislatore regionale, con l'art. 26 della L.r. 26 novembre 2000, n. 24, rubricato *Norme transitorie*, ha previsto che: “*1. Fino all'istituzione delle commissioni provinciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, i criteri e le procedure per il collocamento e per l'inserimento lavorativo dei disabili sono determinati, sentita la commissione regionale*



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail [urp@ull.regione.sicilia.it](mailto:urp@ull.regione.sicilia.it)

Avvocato responsabile: Maria Mattarella, tel 091.707949 – e.mail: [maria.mattarella@ull.regione.sicilia.it](mailto:maria.mattarella@ull.regione.sicilia.it)

MM-  
1023

per l'impiego, dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.

2. In attesa della istituzione dei comitati tecnici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modifiche ed integrazioni, i relativi compiti sono assolti da comitati provinciali per il sostegno dei disabili istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro ...”.

Alla predetta previsione non è mai seguita l'istituzione dei comitati tecnici di cui al citato art. 6 del D.Lgs. n. 469/1997, i cui compiti, in ambito regionale, continuano ad essere svolti dai comitati provinciali per il sostegno dei disabili istituiti presso gli Uffici provinciali del lavoro ai sensi del citato art. 26 della L.r. n. 24/2000.

Secondo quanto rappresentato da codesto Dipartimento, ai componenti dei predetti comitati, con delibera di Giunta regionale n. 350 del 29 ottobre 2002, esternata con il D.P. n. 288 del 13 dicembre 2002 (atti citati nella nota in riferimento e non allegati alla stessa), è stato attribuito un gettone di presenza e il rimborso delle spese ammissibili.

Di recente il legislatore statale è nuovamente intervenuto nella materia del diritto al lavoro dei disabili. In particolare, con riferimento al quesito in esame, vanno richiamati l'art. 34, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, che ha disposto l'abrogazione del citato D.Lgs. n. 469/1997 (il cui art. 6, comma 3, prevedeva i predetti comitati tecnici operanti nel settore delle inabilità) e l'art. 7 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, che reca *Modifica dell'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68*.

Il citato art. 7, al comma 1, lettera b), inserisce nel testo dell'art. 8 della L. n. 68/1999 il seguente comma 1-bis: « *Presso i servizi per il collocamento mirato opera un comitato tecnico, composto da funzionari dei servizi medesimi e da esperti del settore sociale e medico-legale, con particolare riferimento alla materia della disabilità, con compiti di valutazione delle capacità lavorative, di definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e di predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza*



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail [urp@ull.regione.sicilia.it](mailto:urp@ull.regione.sicilia.it)

Avvocato responsabile: Maria Mattarella, tel 091.707949 – e.mail: [maria.mattarella@ull.regione.sicilia.it](mailto:maria.mattarella@ull.regione.sicilia.it)

MM -  
PUB

delle condizioni di disabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato».

Il medesimo art. 7, al comma 2, così prevede: “Ogni riferimento all'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, contenuto nella legge n. 68 del 1999 si intende effettuato al comitato tecnico di cui all'articolo 8, comma 1-bis, della legge n. 68 del 1999”.

In altri termini, le norme statali appena richiamate hanno:

- disposto l'abrogazione del D.Lgs. n. 469/1997;
- sostituito il comitato tecnico già previsto dall'art. 6, comma 3, dell'abrogato D.Lgs. n. 469/1997 con il comitato tecnico previsto dall'art. 8, comma 1-bis, della L. n. 68/1999;
- previsto la gratuità della partecipazione al medesimo comitato.

Ciò premesso, non sembra, invero, allo Scrivente che la previsione di cui all'art. 8, comma 1-bis, della legge n. 68/1999 sia immediatamente applicabile in ambito regionale, ove continuano ad operare i comitati provinciali per il sostegno dei disabili, che, pur svolgendo funzioni analoghe a quelle svolte a livello statale dai comitati tecnici previsti dalla normativa sopra richiamata, sono comunque organismi diversi.

Purtuttavia, proprio in considerazione della analogia delle funzioni svolte dai comitati tecnici regionali e da quelli statali e dell'esigenza di una riduzione dei costi degli apparati amministrativi anche in ambito regionale, codesto Assessorato potrebbe comunque intervenire nella materia *de qua*.

Al riguardo, poiché la previsione di un gettone di presenza e di un rimborso delle spese ammissibili in favore dei componenti dei comitati per il sostegno dei disabili è contenuta in una delibera della Giunta regionale, e in un conseguente decreto presidenziale, si



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail [urp@ull.regione.sicilia.it](mailto:urp@ull.regione.sicilia.it)

Avvocato responsabile: Maria Mattarella, tel 091.707949 - e.mail: [maria.mattarella@ull.regione.sicilia.it](mailto:maria.mattarella@ull.regione.sicilia.it)

HK  
RDB

potrebbe proporre l'adozione di una nuova delibera di Giunta che, modificando quanto previsto dalla precedente, stabilisca che nessun compenso è dovuto ai componenti dei medesimi comitati.

In alternativa, si potrebbe promuovere un'iniziativa legislativa finalizzata non solo ad affermare il principio della gratuità della partecipazione ai comitati in oggetto ma anche a promuovere un più ampio adeguamento alla nuova normativa statale.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

\* \* \*

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

(Avv. Maria Rosa Brancato – Avv. Maria Mattarella)

*M. Brancato*

*M. Mattarella*



AVVOCATO GENERALE  
(ons. Romeo Palma)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Romeo Palma", written over the printed name.



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail [urp@ull.regione.sicilia.it](mailto:urp@ull.regione.sicilia.it)

Avvocato responsabile: Maria Mattarella, tel 091.707949 – e.mail: [maria.mattarella@ull.regione.sicilia.it](mailto:maria.mattarella@ull.regione.sicilia.it)